

LE NUOVE AGEVOLAZIONI PER L'ATTRAZIONE DEL CAPITALE UMANO IN ITALIA

Dal **1 maggio**, con la pubblicazione in G.U. (n. 100 del 30 aprile 2019) del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 ("Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi"), sono in vigore le nuove norme sulle agevolazioni per il trasferimento del Capitale Umano in Italia. **Questa tavola riassume le principali novità.**

Agevolazione	Misura	Condizioni (previgenti)	Novità DL Crescita
<b>Art. 44 D.I. 78/2010</b> <b>RICERCATORI E DOCENTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>reddito imponibile pari al 10% (esenzione del 90%)</li> <li>agevolazione applicabile per 4 anni dal trasferimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>essere stati residenti esteri</li> <li>aver svolto attività di docenza o ricerca all'estero per 2 anni</li> <li>trasferirsi e svolgere attività di docenza/ricerca in Italia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>reddito imponibile pari al 10% (invariato)</li> <li>agevolazione applicabile per 6 anni dal trasferimento</li> <li>la durata può salire a 8 anni (con acquisto abitazione/figlio), 11 anni (due figli), 13 anni (tre figli)</li> <li>non più necessaria iscrizione AIRE (se in vigore convenzione con paese di provenienza)</li> </ul>
<b>art. 16, comma 2, D.lgs. 147/2015</b> <b>IMPATRIATI IN POSSESSO DI LAUREA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>reddito imponibile pari al 50% (esenzione del 50%)</li> <li>agevolazione applicabile per max 5 anni dal trasferimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>essere laureati e aver lavorato all'estero per 24 mesi</li> <li>essere laureati e aver studiato all'estero per 24 mesi conseguendo un titolo <i>post lauream</i></li> <li>trasferire la residenza fiscale e impegnarsi a restare in Italia per 2 anni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>reddito imponibile pari al 30% (esenzione sale dal 50% al 70%)</li> <li>esenzione potenziata al 90% per chi si trasferisce al Sud</li> <li>estensione per ulteriori 5 anni con esenzione del 50% (con acquisto abitazione/figlio) o del 90% (tre figli)</li> <li>non più necessaria iscrizione AIRE (se in vigore convenzione con paese di provenienza)</li> </ul>
<b>art. 16, comma 1, D.Lgs. 147/2015</b> <b>IMPATRIATI LAVORATORI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>reddito imponibile pari al 50% (esenzione del 50%)</li> <li>agevolazione applicabile per max 5 anni dal trasferimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>manager e lavoratori altamente qualificati/specializzati</li> <li>non essere stati residenti in Italia nei 5 anni precedenti al trasferimento</li> <li>trasferire la residenza fiscale e impegnarsi a restare in Italia per 2 anni</li> <li>prestare attività lavorativa per almeno 183 giorni all'anno in Italia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>estensione a tutti i lavoratori purché l'attività sia prestata prevalentemente nel territorio italiano</li> <li>la residenza estera richiesta scende da 5 a 2 anni</li> <li>vengono ricompresi anche i redditi d'impresa</li> <li>durata, aliquote e casistiche dell'agevolazione identiche al comma 2, incluso AIRE</li> </ul>